



COMUNE DI FORIO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE

COMUNE DI FORIO
PROT. N° 21818
DEL 28/06/2022

➔ Al Resp. del II settore

Al Comando Polizia Municipale di Forio
polmunicipale@pec.comune.forio.na.it

Al Comando Stazione Carabinieri di Forio
tna23964@pec.carabinieri.it

Al Comando Stazione Carabinieri forestali di Casamicciola Terme
fna42873@pec.carabinieri.it

Al Commissario Polizia di Stato
comm.ischia.na@pecps.poliziadistato.it

Alla Tenenza Guardia di Finanza di Ischia
ischia na1210000p@pec.gdf.it

Alla Capitaneria di Porto di Ischia
ucischia@mit.gov.it

Alla Città metropolitana di Napoli
cittametropolitana.na@pec.it

Alla Presidenza della Giunta Regione Campania
segreteria.giunta@pec.regione.campania.it

All'ufficio territoriale del Governo – prefettura di Napoli
prefettura.prefna@pec.interno.it

Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli
com.napoli@cert.vigilfuoco.it

All'associazione di volontariato di protezione civile Forio CB
procivforiocb@libero.it

LL.SS.

**OGGETTO: ORDINANZA FONDI INCOLTI – PREVENZIONE INCENDI
BOSCHIVI**

Si trasmette ordinanza numero n.72 del 24 giugno 2022, relativa all'oggetto, per quanto di competenza

Forio, 28/06/2022





COMUNE DI FORIO
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

ORDINANZA SINDACALE
n. 17 del 24 giugno 2022

OGGETTO: Pulizia fondi incolti – prevenzione incendi boschivi

IL SINDACO

Premesso:

- che il D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, con il quale è stato adottato il "Codice della Protezione Civile", all'art. 3, comma 1, lett. c), individua il Sindaco quale Autorità comunale di Protezione Civile e che lo stesso decreto, all'art. 6, comma 1, definisce le stesse attribuzioni di predetta Autorità;
- che il D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, all'art. 16, comma 1, individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio Nazionale di Protezione Civile, istituito con L. n. 225/1992;

Considerato:

- che sul territorio comunale insistono terreni ed aree libere con presenza di erbe incolte, rovi, accumuli ed abbandoni di varia natura, confinanti con civili abitazioni, per i quali i proprietari tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione;
- che tale situazione di incuria costituisce potenziale ricettacolo per la proliferazione di insetti, roditori ed ectoparassiti che possono essere responsabili di malattie per l'uomo e pertanto determinare inconvenienti di natura igienico sanitaria con potenziali rischi per la salute pubblica;
- che inoltre la presenza di vegetazione incolta rappresenta un potenziale innesco di incendi che potrebbero arrecare gravi danni ai beni territorialmente esistenti nonché grave pregiudizio per la pubblica e privata incolumità;
- che l'abbandono e l'incuria di taluni appezzamenti di terreno, incolti o boscati, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta il proliferare di vegetazione, rovi, erbacce e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono contribuire ad innescare principi di incendio e rappresentare strumento di propagazione del fuoco;
- che il fenomeno degli incendi boschivi, inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provoca gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, ambientale e culturale, al paesaggio, alla fauna ed all'assetto idrogeologico del territorio comunale,
- che l'abbruciamento delle stoppie e degli altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale risulta essere tra le principali cause della diffusione degli incendi boschivi sul territorio comunale;

Considerato altresì:

- che l'art. 182 del decreto legislativo n.152 del 2006, comma 6 bis prevede quanto segue: le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (i metri steri sono un'unità di misura che indica un metro cubo di legna tagliata a pezzi lunghi un metro) per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lettera f, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. I comuni e le altre amministrazioni in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma, all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli ed in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute

- umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili;
- sul territorio comunale le operazioni di abbruciamento vengono spesso effettuate ad ogni ora del giorno in maniera incontrollata e indiscriminata arrecando spesso disturbo a terzi, a dispetto delle normative pure vigenti;
 - risulta pertanto necessario garantire un sistema controllato di smaltimento delle potature e dei residui agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per innesco e la propagazione di incendi, per la diffusione di fitopatologie, e per la salute pubblica in genere;

Visti:

- il Decreto Dirigenziale n. 270 del 10 giugno 2022 della Direzione Generale 18 per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile della Regione Campania avente ad oggetto "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi – Anno 2021", ai sensi della L. n. 353/2000 e LL.RR. nn. 11/1996 e 26/2012, con il quale si stabilisce, fra l'altro, che "è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dell'intero territorio della regione Campania dal 15 giugno al 20 settembre 2022";
- il Decreto-Legge 8 settembre 2021, n. 120 coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155, recante: "Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile" ;
- il D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, "Nuovo Codice della Strada", ed in particolare gli artt. 14 e 29;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico degli Enti Locali, e ss.mm.ii., con particolare riferimento agli artt. 7 bis, 50 e 54;
- la Legge 21 novembre 2000 n. 353, "Legge quadro in materia di incendi boschivi", ed in particolare l'art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e) che prevede l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi di maggior rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi di bosco;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 182, comma 6 bis, nella parte in cui dispone l'esplicito divieto di combustione dei residui vegetali, agricoli e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi e gli artt. 192, 255, 256 e 256 bis;
- il D.L. n. 91/2014, convertito nella Legge n. 116/2014;
- la Legge Regionale del 7 maggio 1996 n. 11, relativa alla delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo, in particolare l'allegato C, concernente le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale;
- il Regolamento Regionale del 28 settembre 2017 n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale";

Rilevato:

- che con delibera di G.R. n. 250 del 15.06.2021 è stato approvato il "Piano regionale per la programmazione delle attività di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2021-2023";
- che l'art. 75, comma 1, del Regolamento Regionale n. 3/2017 dispone che nel periodo di massima pericolosità vigono le disposizioni impartite annualmente con il Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente, individuata nella Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile con il Regolamento Regionale del 15 dicembre 2011 n. 12;

Ravvisata:

- la necessità di provvedere con urgenza e per le motivazioni innanzi esposte ad adottare specifica Ordinanza Sindacale con la quale obbligare i proprietari dei terreni e delle aree libere presenti sul territorio comunale ad assicurare la costante manutenzione degli stessi al fine di evitare inconvenienti di natura igienico sanitaria nonché l'innesco e la propagazione di eventuali incendi con potenziali rischi per la salute e per l'incolumità di quanti abitano nei pressi di detti terreni ed aree, sia nel periodo di grave pericolosità per rischi incendi che nel rimanente periodo dell'anno;

RENDE NOTO

- che è dichiarato lo stato di grave pericolosità per rischio di incendi sull'intero territorio comunale fino al 20

Settembre 2022, salvo proroghe;

RICHIAMA I DIVIETI

vigenti durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi:

- DIVIETO di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione (art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. n. 152 del 2006);
- DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre (art. 25, c.1 lett. f, Legge regionale n. 26/2012);
- DIVIETO di accendere fuochi all'aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli (art. 75, c. 1 e 3, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017);
- DIVIETO di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017):
 - usare motori o fornelli che producano faville o brace;
 - usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
 - far brillare mine;
 - fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio:
 - gettare fiammiferi o sigarette accese;
 - sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
- DIVIETO di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come "lanterne volanti", dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l'apprestamento di relative misure di prevenzione incendi.

E ORDINA

A) NEL PERIODO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI COSI' COME DEFINITO DA PROVVEDIMENTO REGIONALE

1) Disposizioni per gli Enti di gestione di Infrastrutture e servizi

Alle società di gestione di servizi idrici ed elettrici, alla Città Metropolitana, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo - in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 75, c. 14, del Regolamento regionale 3/2017 - alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare la propagazione degli incendi.

I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

All'interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa vigente si applica la specifica normativa nonché e le eventuali ulteriori disposizioni adottate dall'Ente di gestione.

2) Aree di interfaccia urbano-rurale - Attività turistiche e ricettive

Ai proprietari di zone di interfaccia urbano-rurale, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e di provvedere alla ripulitura dell'area circostante l'insediamento - per un raggio di almeno metri venti - mediante il taglio della vegetazione erbacea e arbustiva,

rovi e necromassa, e l'eliminazione di tutte le fonti di possibile innesco, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali di cui all'art. 75 c.15 del Regolamento n.3 /2017 e ss.mm.ii..

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili e di idonei sistemi di difesa antincendio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità.

3) Gestione dei terreni incolti e al riposo e divieto di bruciatura della vegetazione spontanea

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, di realizzare fasce protettive o precese prive di residui di vegetazione - di larghezza non inferiore a 5 metri - lungo tutto il perimetro del proprio fondo, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti. Si richiama l'OBBLIGO, di cui all'art. 75, c. 14-bis, del Regolamento regionale n.3/2017, per i proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, di mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza. Si richiama, altresì, il rispetto delle norme in materia di applicazione del regime di condizionalità di cui all'art.3, c.4 lett.a) del D.M. n.2588 del 20/03/2020, inerente gli impegni relativi alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA 6) e alla delibera di Giunta regionale n. 341 del 09/07/2020 recante "Approvazione dell'elenco degli impegni di condizionalità in agricoltura applicabili a livello regionale in attuazione del DM n. 2588/2020.

4) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive dei campi coltivati e divieti di abbruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva arata sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno metri cinque e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. Si richiama il DIVIETO assoluto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione, ai sensi dell'art. 182 c.6-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Si richiama, altresì, il DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, vigente dal 1° giugno al 20 settembre, di cui all'art. 25, c.1 lett. f) della Legge regionale n. 26/2012.

5) Attività ad alto rischio esplosivo

Ai proprietari di attività ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), ubicate nelle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. n. 353/2000, di comunicare al Comune i riferimenti della propria sede e di quelle periferiche nonché i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne.

Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

Il Comune provvederà a trasmettere tali dati alla Protezione Civile della Regione Campania onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente.

Si richiama il DIVIETO, di cui all'art. 76 del Regolamento Regionale n.3/2017, di impianto di fornaci, depositi o fabbriche di qualsiasi genere che possano innescare incendio ed esplosioni, all'interno dei boschi o a meno di mt. 100 da essi.

6) Aree boscate

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. Sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti semplificati, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti.

B) NEL PERIODO DI NON GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI COSI' COME DEFINITO DA PROVVEDIMENTO REGIONALE

1) Gestione dei terreni incolti e al riposo

Al fine di tutelare la salute pubblica, ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti e/o in stato di abbandono, confinanti con civili abitazioni, alberghi, scuole e altri edifici pubblici, di provvedere a realizzare fasce protettive prive di vegetazione e di qualsivoglia residuo vegetale - di larghezza non inferiore a 5 metri per fondi di superficie inferiore a 1000 mq e di larghezza non inferiore a 10 metri per fondi di superficie superiore a 1000 mq - lungo tutto il perimetro del proprio fondo.

2) Operazioni di bruciatura stoppie e residui vegetali

- Le operazioni di accensione fuochi dovranno essere comunicate al Comando della Polizia Municipale, tramite nota opportunamente consegnata al Protocollo generale dell'Ente ovvero tramite pec all'indirizzo: polmunicipale@pec.comune.forio.na.it con un preavviso di almeno 72 h;
- Le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi per la bruciatura di stoppie, fogliame ed altro materiale vegetale erbaceo od arbustivo dovranno svolgersi, in totale assenza di vento e comunque secondo le prescrizioni impartite dalle vigenti norme, nei giorni della settimana di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, nella fascia oraria compresa tra le 05:00 fino alle 08.30 del mattino, dopo tale ora non potranno più essere presenti fumi, fuochi, focolai o braci ancora attive;
- Se all'accensione dei fuochi sopravvenga vento od altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
- Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia nominata nella comunicazione ed è vietato abbandonare la sorveglianza del fuoco fino alla completa estinzione di focolai e braci.
- La combustione deve essere effettuata all'aperto in cumuli di dimensioni limitate (fino ad un massimo di 3 metri steri per ettaro) in modo tale da produrre minore quantità possibile di fumo ed evitare comunque che lo stesso rechi disturbo a terzi ed avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento. E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore.
- La combustione deve avvenire ad almeno 60 metri dall'abitato, dagli edifici di terzi e dalle strade e comunque il fumo non deve propagarsi sui predetti manufatti.
- È vietato l'abbruciamento nei giorni in cui le condizioni meteorologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso e impediscono la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera. (ad esempio in caso di rugiada e forte umidità)
- Adottare una condotta civile informando con anticipo gli occupanti le abitazioni limitrofe al fondo interessato delle attività di pulitura e bruciatura, assicurandosi inoltre, che queste ultime siano effettuate nel rispetto delle distanze sopraindicate.
- Le sterpaglie o simili dovranno essere essiccate adeguatamente.
- Il fuoco dovrà essere spento a seguito dell'ordine verbale impartito da Agenti od Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

AVVERTE

- gli Organi di Polizia, sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale, nonché tutti gli Enti territoriali preposti sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge;
- la mancata osservanza dei divieti e degli obblighi sopraelencati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione statale e regionale vigente, nonché l'applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 c.p.. Ogni altra violazione relativa alla mancata esecuzione degli interventi di prevenzione - per cui non sia già prevista una specifica sanzione - è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000;
- per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della L. R. n. 12/2017 e del Regolamento Regionale n. 3/2017.

DISPONE

- la trasmissione della presente Ordinanza, ad ogni effetto e conseguenza di legge, per quanto di competenza a:
 - Comando Polizia Municipale;
 - Comando Stazione Carabinieri di Forio
 - Comando Stazione Carabinieri forestali di Casamicciola Terme;
 - Commissariato di Polizia di Stato;
 - Tenenza Guardia di Finanza;
 - Capitaneria di Porto di Ischia;
 - Città Metropolitana di Napoli;
 - Presidenza Giunta Regione Campania;
 - Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Napoli;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli;
 - Associazione di volontariato di protezione civile Forio CB;
- che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva;
- che la stessa è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito web istituzionale del Comune di Forio, nonché attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, secondo le modalità del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi della Legge 06/12/1971 n. 1034 ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del d.P.R. 24/11/1971 n. 1199 entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco

Dott. Francesco del Deo

